

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Nicola Giuliano - Dottore commercialista
Raffaella Arbini - Dottore commercialista

Aldo Fazzini - Consulente
Claudio Capra - Consulente aziendale

Ai gentili Clienti

Loro sedi

Circolare n. 09/2025 – CPB per il biennio 2025-2026 / Cambiano le regole per l'opzione

I contribuenti che non hanno aderito al concordato preventivo per il biennio 2024-2025 possono accedervi, ricorrendone le condizioni, per il biennio 2025-2026.

Come noto, con il Concordato preventivo biennale (CPB) viene fissato per un biennio - previo accordo tra il contribuente e l'Agenzia delle Entrate - il reddito derivante dall'esercizio d'impresa, arte o professione, rilevante ai fini delle II.DD. e IRAP. Il contribuente che accetta la proposta è tenuto a dichiarare gli importi concordati per i relativi periodi d'imposta, a nulla rilevando in generale, ai fini delle II.DD., IRAP o previdenziale, il maggiore o minore reddito effettivo.

Le modifiche per il biennio 2025-2026

Introdotta con il decreto legislativo n. 13 del 12 febbraio 2024, il CPB ha trovato la prima applicazione per i periodi d'imposta 2024-2025 per i soggetti ISA e per il solo 2024 per i soggetti forfetari. Il CPB per il nuovo biennio 2025-2026 presenta importanti novità, in particolare per la restrizione della platea dei soggetti interessati, venendo **esclusi i soggetti forfetari**, per i quali la sperimentazione avvenuta per il solo periodo d'imposta 2024 non ha assunto il carattere di definitività. Sono inoltre previste ulteriori cause di preclusione all'accesso al CPB per il biennio 2025-2026 (vedasi oltre § "Le nuove cause di esclusione").

Le condizioni per accedere al CPB 2025-2026

Possono accedere al CPB 2025-2026 i titolari di reddito d'impresa e di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni, che svolgono attività nel territorio dello Stato, che nel periodo d'imposta precedente al biennio concordato (quindi, nel 2024) hanno applicato gli ISA.

Non rileva la struttura giuridica del soggetto che consegue il reddito. Pertanto, vi rientrano:

- imprenditori individuali
- esercenti arti e professioni
- società di persone e assimilati
- società di capitali
- enti commerciali
- enti non commerciali (limitatamente alle attività commerciali eventualmente esercitate).

Requisiti previsti per l'accesso

Restano immutati i seguenti requisiti per poter aderire al CPB per gli anni 2025-2026 e, pertanto, il contribuente alla data del 31.12.2024 (periodo d'imposta precedente a quello cui si riferisce la proposta di concordato):

- non deve avere debiti per tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate o debiti contributivi;
- oppure deve aver estinto tali debiti entro il termine per l'adesione al concordato, a condizione che l'ammontare complessivo del debito residuo, compresi interessi e sanzioni, sia inferiore alla soglia di 5.000 euro (limite che ricomprende sia i tributi sia i contributi). Non rilevano i debiti oggetto di provvedimenti di sospensione o di rateazione purché non sia intervenuta decadenza dai relativi benefici.

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

Restano confermate le cause di esclusione per l'accesso al CPB.

Cause di esclusione per l'accesso al CPB 2025-2026	
Omissione presentazione dichiarazione dei redditi per una annualità del triennio antecedente (2022-2024)	Non rileva la mancata presentazione della dichiarazione IRAP, come pure la dichiarazione presentata nei 90 giorni successivi al termine (<i>FAQ AdE ottobre 2024</i>).
Condanne per reati commessi negli ultimi tre periodi d'imposta antecedenti quelli di applicazione del concordato	Dichiarazione fraudolenta mediante fatture false, dichiarazione infedele o omessa, emissione di fatture per operazioni inesistenti; false comunicazioni sociali da parte dei direttori preposti alla redazione dei documenti contabili societari; riciclaggio, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza delittuosa e di autoriciclaggio.
Presenza di redditi esenti o esclusi dal reddito imponibile in misura superiore al 40%	Ad esempio: docenti e ricercatori che beneficiano del regime di esenzione nella misura del 90% del proprio reddito di lavoro autonomo in presenza delle condizioni previste dal D.L. 78/2010; imprese che esercitano la pesca costiera, nelle acque interne e lagunari, il cui reddito non concorre alla base imponibile nella misura del 64% (<i>FAQ AdE ottobre 2024</i>).
Adesione al regime forfetario nel primo anno di adesione al CPB	Diversamente, non costituisce causa di esclusione il passaggio inverso dal regime forfetario a quello ordinario nel primo periodo d'imposta oggetto di CPB (<i>FAQ AdE ottobre 2024</i>).
Operazioni di fusione, scissione o conferimento nel primo periodo oggetto di concordato	La società o ente non deve essere stata interessata da operazioni di fusione, scissione, conferimento; la società di persone o associazione equiparata non deve essere stata interessata da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero di soci o associati (salvo il subentro di 2 o più eredi in caso di decesso del socio o associato). Analoga considerazione per la cessione del ramo d'azienda . Numerose precisazioni, al riguardo, sono state fornite con <i>FAQ dell'AdE</i> .
Esclusione da ISA	Presenza, nell'anno precedente l'adesione al biennio oggetto di concordato (2024), di cause di esclusione dall'applicazione degli ISA.

Le nuove cause di esclusione

È in fase di approvazione un decreto correttivo che, a decorrere dal CPB 2025-2026, prevede due nuove cause di esclusione che interessano le attività di lavoro autonomo. Si tratta di una disposizione volte ad evitare facili comportamenti elusivi che sono stati certamente utilizzati dai lavoratori autonomi nella prima edizione 2024-2025 del CPB ancora in corso.

In particolare, lo schema di decreto prevede che non può aderire al CPB 2025-2026:

- il contribuente che, con riferimento al periodo d'imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiara individualmente redditi di lavoro autonomo e, contemporaneamente, partecipa ad un'associazione di cui all'art. 5, c.3, lett. c), TUIR o a una società tra professionisti o tra avvocati. Nessuna esclusione opera se l'associazione o la società partecipata aderiscono al CPB per i medesimi periodi cui aderisce il socio o associato;
- l'associazione di cui all'art. 5, c.3, lett. c), TUIR, o la società tra professionisti o avvocati, nel caso in cui non aderiscano al CPB per i medesimi periodi d'imposta tutti i soci o associati che dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo.

Effetti del Concordato preventivo biennale	
Ai fini IVA	L'adesione al concordato non ha effetto ai fini IVA, che continua ad essere applicata con le ordinarie regole proprie del singolo soggetto (<i>art. 18 D.Lgs. 13/2024</i>).
Ai fini dei contributi previdenziali	Il contribuente versa i contributi INPS obbligatori sulla base del reddito concordato. Tuttavia, ha facoltà di versamento dei contributi previdenziali considerando il reddito effettivo, se superiore a quello concordato (<i>art. 19, c.1, D.Lgs. 13/2024</i>).
Circostanze eccezionali sfavorevoli	Circostanze eccezionali (<i>individuate con D.M. 14 giugno 2024 e confermate, per il biennio 2025-2026, dal D.M. 28 aprile 2025</i>) determinanti minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo superiori al 30% rispetto a quello oggetto di concordato, provocano la cessazione degli effetti del regime a partire dal periodo d'imposta in cui tale differenza si verifica. Si tratta di eventi calamitosi,

STUDIO GIULIANO

CONSULENZA TRIBUTARIA • SOCIETARIA • DEL LAVORO • CONTRATTUALE • REVISIONE CONTABILE

	danni ai locali o alle scorte, liquidazione ordinaria, affitto dell'unica azienda, sospensione dell'attività a fini amministrativi dandone comunicazione alla CCIAA (o, nel caso di professione, all'ordine professionale) (<i>art. 19, c. 2, D.Lgs. 13/2024</i>).
Regime premiale ISA	I soggetti ISA che aderiscono al concordato possono beneficiare del regime premiale di cui all'art. 9-bis, c.11, D.L. 50/2017, a prescindere dal punteggio di affidabilità fiscale. Sono ricompresi i benefici relativi all'IVA (<i>art. 19, c.3, D.Lgs. 13/2024</i>). Quindi, tali soggetti possono fruire dei seguenti benefici: • esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo ≤ 70.000 euro per l'IVA e ≤ 50.000 euro per le II.DD e IRAP; • esonero dall'apposizione del visto di conformità o dalla presentazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo ≤ 70.000 euro; • esclusione dall'applicazione della disciplina delle società non operative; • esclusione degli accertamenti basati su presunzioni semplici; • anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento; • esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'art. 38 D.P.R. 600/73, a condizione che il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato.
Esclusione da accertamenti	I periodi d'imposta oggetto di CPB non potranno essere oggetto di accertamento (salvo il caso in cui i soggetti siano decaduti dal medesimo). Tuttavia, rimane ferma l'attività istruttoria dell'Agenzia: potranno essere effettuati accessi, ispezioni o verifiche. Viene disposta un'intensificazione dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione nei confronti dei soggetti che non aderiscono alla proposta di CPB, o decadono dal medesimo.
Acconti	Solo per il primo anno di adesione al CPB, l'acconto è determinato come segue (<i>art. 31 D.Lgs. 13/2024</i>): • se è applicato il metodo storico, è dovuta una maggiorazione di un importo pari al 10% della differenza positiva fra reddito concordato e quello del periodo precedente rettificato delle componenti straordinarie. Per l'IRAP, la maggiorazione è del 3%; • se è applicato il metodo previsionale, la seconda rata va calcolata considerando il reddito e il valore della produzione concordato al netto di quanto versato in prima rata.

Come aderire al CPB 2025-2026

Il modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di concordato per i periodi 2025-2026 è stato approvato con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate in data 9 aprile 2025. Il modello va utilizzato soltanto dai soggetti che applicano gli ISA in relazione al periodo d'imposta 2024 e che non hanno un concordato in corso per il biennio 2024-2025.

L'adesione al CPB (come previsto dall'art. 9 del D.Lgs. 13/2024) deve essere effettuata entro il **31 luglio 2025** ma nel decreto legislativo correttivo, approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 13 marzo 2025, è previsto uno spostamento del termine al **30 settembre 2025**.

Lo Studio resta a disposizione per eventuali chiarimenti.
Distinti saluti.

27 maggio 2025

Studio Giuliano